



**UNIVERSITÀ DELLA
CALABRIA**

DIREZIONE AFFARI GENERALI E ATTIVITÀ NEGOZIALI

AREA AFFARI GENERALI

**REGOLAMENTO DIDATTICO DEL
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN HEALTH BIOTECHNOLOGY
(CLASSE LM-9)**

Emanato con decreto rettorale 27 maggio n. 781

SOMMARIO

- Art. 1. Premessa
- Art. 2 - Obiettivi formativi del Corso di Laurea
- Art. 3 - Attività formative
- Art. 4 - Crediti Formativi Universitari
- Art. 5 - Ammissione al corso di laurea e verifica dell'adeguata preparazione iniziale
- Art. 6 - Piani di studio
- Art. 7 - Propedeuticità
- Art. 8 - Modalità dei passaggi al Corso di Laurea e trasferimenti da altri Atenei
- Art. 9 - Iscrizione ad anni successivi al primo di studenti già in possesso di un titolo di studio universitario
- Art. 10 - Ammissione a singole attività formative
- Art. 11 - Verifiche del profitto
- Art. 12 - Commissioni per l'accertamento del profitto
- Art. 13 - Orientamento e tutorato
- Art. 14 - Attività seminariali
- Art. 15 - Tirocini didattici
- Art. 16 - Mobilità degli studenti e riconoscimento delle attività formative svolte all'estero
- Art. 17 - Prova finale per il conseguimento del titolo e Commissione per la valutazione della prova finale
- Art. 18 - Modalità organizzative delle attività formative per gli studenti impegnati non a tempo pieno.
- Art. 19 - Studenti fuori corso
- Art. 20 - Rinuncia agli studi e decadenza
- Art. 21 - Disposizioni sugli obblighi di frequenza
- Art. 22 - Autovalutazione, valutazione periodica, accreditamento
- Art. 23 - Norme finali

Allegato A: Quadro generale delle attività formative - Piano di studio studenti impegnati a tempo pieno

Allegato B: Schede degli Insegnamenti e propedeuticità

Allegato C: Piano di studio per gli studenti impegnati non a tempo pieno



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

ARTICOLO 1

Premessa

1. Il presente Regolamento disciplina, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 12 del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, ed al Regolamento Didattico di Ateneo (emanato con Decreto Rettorale n. 1986 del 30/09/2013 e successive modificazioni), gli aspetti organizzativi del Corso di Laurea Magistrale in Health Biotechnology (classe LM-9) istituito presso il Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra (nel seguito Dipartimento). Il presente Regolamento è deliberato dal Consiglio del Dipartimento su proposta del Consiglio di Coordinamento del Corso di Laurea in Biologia, del Corso di Laurea Magistrale in Biologia, del Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Biologiche e del Corso di Laurea Magistrale in Health Biotechnology (nel seguito Consiglio), nel rispetto della libertà di insegnamento, ed approvato secondo le modalità di cui all'art. 13 del citato Regolamento Didattico di Ateneo.
2. Il presente Regolamento è costituito da una "Parte Generale" e da una "Parte Speciale". La "Parte Generale" disciplina gli aspetti organizzativi del Corso di Laurea Magistrale in Health Biotechnology. La "Parte Speciale" è costituita dagli Allegati.

ARTICOLO 2

Obiettivi formativi del Corso di Laurea Magistrale

1. Il Corso di Laurea Magistrale in Health Biotechnology, erogato interamente in lingua inglese, intende formare laureati con conoscenze approfondite delle più avanzate biotecnologie finalizzate alla diagnostica ed alla terapia delle malattie umane. Il Corso di Laurea Magistrale, perseguendo gli obiettivi che caratterizzano la classe LM-9, prepara laureati con elevati livelli di competenza biotecnologica spendibile nell'ambito della salute umana; conoscenza dei concetti e dei processi operativi che riguardano la progettazione, la produzione e l'utilizzazione di prodotti biotecnologici per la terapia e la diagnosi; contestualmente forma professionisti dotati di quelle competenze richieste sia dalle strutture sanitarie che utilizzano avanzate procedure diagnostiche, sia dall'imprenditoria del settore biomedicale e farmaceutico che operano a livello locale, nazionale ed internazionale.
2. Il percorso formativo permetterà allo studente di acquisire conoscenze approfondite nei seguenti campi: struttura e funzioni dell'organismo umano; sperimentazione in campo biomedico ed animale, con particolare riferimento all'utilizzo di modelli in vivo ed in vitro; diagnostico, attraverso la gestione delle tecnologie di analisi molecolare; aspetti strutturali e dinamici di molecole di potenziale interesse tecnologico
3. Il percorso formativo è completato da una fase specifica di attività sperimentale rappresentata sia dal tirocinio, finalizzato a verificare nella realtà operativa le conoscenze e le competenze acquisite, sia dalla preparazione della prova finale durante la quale lo studente acquisirà la capacità di sviluppare un progetto di ricerca in termini di scopi, tecniche, fattibilità e acquisirà la capacità di esporre e discutere i propri risultati sperimentali. Il percorso formativo offerto è, quindi, finalizzato a far acquisire allo studente le competenze specifiche sia teoriche che professionali richieste per operare in modo autonomo nelle attività di ricerca o di produzione per un rapido inserimento nel mondo del lavoro.

ARTICOLO 3

Attività formative

1. Per attività formativa si intende ogni attività organizzata o prevista o riconosciuta dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio e di formazione individuale e di autoapprendimento anche svolte al di fuori dell'Università.
2. Le attività formative che rappresentano l'offerta fissa contenuta nel Manifesto degli Studi (Allegato A: Quadro generale delle attività formative) consistono in:
 - corsi di insegnamento;
 - attività di tirocinio



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

- prova finale.

Ad essi si aggiungono risorse didattiche integrative, di carattere flessibile, che comprendono:

- attività seminariali;
- periodi di studio all'estero.

3. I corsi di insegnamento si sviluppano in due semestri; l'attività didattica frontale per ciascun semestre si può svolgere in 12, 13 o 14 settimane; i corsi sono tenuti, di norma, da professori e ricercatori del Dipartimento ovvero, in mancanza, da docenti individuati secondo le modalità previste dalla normativa di Ateneo sul conferimento degli incarichi di insegnamento. In presenza di particolari esigenze didattiche, è possibile prevedere che un corso si estenda su due semestri; in questo caso esso si potrà articolare in moduli ciascuno dei quali non si potrà estendere al di là di un semestre.

4. I corsi che prevedono 3 o 4 ore di lezione settimanali sono, di norma, impartiti in non meno di due giorni alla settimana; quelli che ne prevedono 5 o 6 in non meno di tre giorni alla settimana e quelli che ne prevedono più di 6 in non meno di quattro giorni alla settimana.

5. Sulla base di giustificate esigenze didattiche e organizzative, un insegnamento può essere articolato in moduli, ciascuno corrispondente a argomenti che siano chiaramente individuabili all'interno di quelli complessivi dell'insegnamento. Ciascun modulo è affidato a un unico titolare che ne avrà la responsabilità didattica.

6. Il Consiglio può proporre al Consiglio di Dipartimento lo sdoppiamento dei corsi di uno o più insegnamenti, sulla base non solo del numero degli iscritti, ma anche della disponibilità di risorse e strutture didattiche e delle particolari caratteristiche dell'insegnamento. Il Consiglio di Dipartimento fissa le modalità di suddivisione degli studenti e verifica annualmente la permanenza dei presupposti che hanno portato allo sdoppiamento. I docenti responsabili di insegnamenti sdoppiati sono tenuti a concordare e coordinare i rispettivi programmi di insegnamento e le modalità di verifica del profitto.

7. Il Consiglio può deliberare che uno o più insegnamenti di qualsiasi tipologia e durata siano mutuati da altri Corsi di Studio anche appartenenti a classi diverse, acquisito il parere favorevole del Consiglio di Dipartimento che eroga l'insegnamento, ovvero del Consiglio di Corso ove costituito, cui l'insegnamento fa capo e fermo restando il requisito della presenza di identici obiettivi formativi dell'insegnamento. La mutuaione, proposta dal Consiglio di Corso, è deliberata dal Consiglio di Dipartimento.

8. Le finalità didattiche, i contenuti di massima, le modalità di svolgimento delle lezioni, delle esercitazioni, delle attività di laboratorio e degli esami dei singoli insegnamenti sono descritte nelle Schede degli Insegnamenti riportate nell'**Allegato B (Schede degli Insegnamenti e Propedeuticità)** che fa parte integrante del presente Regolamento.

ARTICOLO 4

Crediti Formativi Universitari

1. Per credito formativo universitario si intende la misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dall'ordinamento didattico del Corso di Laurea Magistrale.

2. Al credito corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente. La quota dell'impegno orario complessivo che deve rimanere riservata a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al 50% dell'impegno complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.

3. Ai fini della definizione del numero complessivo di ore per lo svolgimento degli insegnamenti, si assume che ad ogni cfu corrispondano:

- 8 ore di lezione frontale e 17 di studio individuale;
- 12 ore di attività di laboratorio/esercitazione e 13 ore di studio individuale;
- 25 ore di attività individuale di stage o tirocinio.



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto specificate nel presente Regolamento.
5. La quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente a tempo pieno è convenzionalmente fissata in 60 crediti.
6. Il Consiglio può riconoscere come crediti formativi universitari, le conoscenze e le abilità culturali e professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso. Il riconoscimento dei crediti avverrà nel rispetto della coerenza con il percorso formativo.
7. Agli studenti iscritti al Corso di Laurea in Health Biotechnology non verranno comunque riconosciuti più di 12 crediti. Le attività già riconosciute ai fini dell'attribuzione di crediti formativi universitari nell'ambito di Corsi di Laurea non possono essere nuovamente riconosciute come crediti formativi nell'ambito del Corso di Laurea Magistrale. Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente.
8. Solo le attività formative di tipo universitario con una votazione espressa in trentesimi, ancorché erogate in convenzione, salvo quanto diversamente previsto dai regolamenti di Ateneo, possono essere riconosciute come equipollenti a lezioni o seminari delle attività di base, caratterizzanti, affini o integrative. Nella tipologia delle altre attività possono essere riconosciute tutte le altre conoscenze e abilità. I rapporti tra le parti per l'attuazione di tali attività formative sono regolati con atti di convenzione. La partecipazione dell'Università alle attività di cui al presente comma è deliberata dal Senato Accademico su proposta del Consiglio di Dipartimento, sentito il Consiglio di Corso di Studio.
9. L'articolazione dei crediti prevista per il Corso di Laurea Magistrale in Health Biotechnology è riportata nel Quadro Generale delle attività formative allegato al presente Regolamento (**Allegato A**), di cui costituisce parte integrante.
10. Per conseguire la Laurea Magistrale in Health Biotechnology lo studente deve acquisire 120 crediti formativi.
11. La durata normale del Corso di Laurea Magistrale in Health Biotechnology è di due anni, riducibili nel caso di riconoscimento di crediti ottenuti prima dell'ammissione.

ARTICOLO 5

Ammissione al Corso di Laurea e verifica dell'adeguata preparazione iniziale

1. Per essere ammesso alla Laurea Magistrale in Health Biotechnology, lo studente deve essere in possesso di una laurea di primo livello nella classe di laurea in Biotecnologie (L-2 ex DM 270/04 o 1 ex DM 509/99).
 2. L'accesso alla laurea magistrale sarà consentito, inoltre, a coloro i quali hanno conseguito un Diploma di Laurea di primo livello in altre classi, ovvero altro titolo di studio conseguito in Italia o all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente, purché in possesso di conoscenze di base nelle discipline di seguito elencate:
 - discipline matematiche, chimiche, fisiche, informatiche;
 - discipline biologiche (biochimica, biologia molecolare, microbiologia, genetica e fisiologia);
 - lingua inglese, soprattutto con riferimento ai lessici disciplinari.
- Pertanto, un criterio che garantisca una sufficiente conoscenza di base consiste nel conseguimento di crediti nei seguenti settori o gruppi di settori:
- MAT-FIS-INF: 10 CFU
CHIM: 10 CFU
BIO/09: 6 CFU
BIO/10 - BIO/11 - BIO/12: 15 CFU con almeno 6 CFU in BIO/10
BIO/18 -BIO/19: 6 CFU
Altri SSD BIO esclusi i precedenti: 6 CFU
Lingua Inglese: conoscenza a livello B2.



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

3. I candidati, oltre al possesso dei requisiti curriculari, dovranno superare una prova di verifica dell'adeguata personale preparazione che ha natura selettiva. In particolare, la prova di verifica accerterà la conoscenza della lingua inglese e degli argomenti di base nelle discipline riportate al comma 2. Riguardo alla conoscenza della lingua inglese, gli studenti già in possesso della corrispondente certificazione linguistica possono essere esonerati dalla verifica.
4. Il possesso dei requisiti curriculari e la verifica dell'adeguata personale preparazione saranno effettuati da una commissione esaminatrice.
5. Ulteriori informazioni sui criteri e le procedure di ammissione sono riportate annualmente nel bando di ammissione.

ARTICOLO 6

Piani di studio

1. All'atto dell'iscrizione, a tutti gli studenti viene assegnato il piano di studio ufficiale del Corso di Laurea Magistrale in Health Biotechnology.
2. Lo studente in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari, può ogni anno chiedere di modificare il proprio piano di studi; le modifiche possono interessare le attività formative dell'anno di corso cui lo studente è iscritto, quelle previste per gli anni successivi e quelle inserite negli anni precedenti i cui crediti non siano stati ancora acquisiti. I piani di studio individuali devono essere presentati entro il 31 ottobre di ogni anno. Essi vengono sottoposti all'approvazione da parte del Consiglio che delibera in merito entro il 30 novembre successivo.
3. Nel caso di indicazione nel piano di studio individuale di insegnamenti che risultino aggiuntivi rispetto a quelli richiesti per il conseguimento del titolo, i crediti acquisiti a seguito di prove di accertamento del profitto sostenute con esito positivo rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore. Le votazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti del calcolo finale. Ai fini del conseguimento del titolo di studio gli esami o le prove in soprannumero non sono obbligatori.
4. Gli studenti del Corso di Laurea Magistrale in Health Biotechnology, sono obbligati a seguire il Manifesto degli Studi ufficiale previsto per il loro anno di immatricolazione.

ARTICOLO 7

Propedeuticità

1. Le propedeuticità tra gli insegnamenti del Corso di Laurea Magistrale in Health Biotechnology, ove previste, sono riportate nel Manifesto degli Studi.
2. Eventuali modifiche saranno deliberate in sede di approvazione del Manifesto degli Studi dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Consiglio di Coordinamento.

ARTICOLO 8

Modalità dei passaggi al Corso di Laurea Magistrale in Health Biotechnology e trasferimenti da altri Atenei

1. La valutazione delle domande di passaggio al Corso di Laurea Magistrale in Health Biotechnology da altri corsi di studio all'interno dell'Ateneo, nonché i trasferimenti da altri Atenei, è di competenza del Consiglio, che delibera in merito al riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti dallo studente ai fini della prosecuzione degli studi. La valutazione si baserà sulla congruenza delle attività didattiche seguite con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea Magistrale e sulla corrispondenza dei relativi carichi didattici (avendo verificato il possesso dei requisiti indicati all'Articolo 5 del presente Regolamento). Il Consiglio assicura il riconoscimento del maggior numero di crediti già maturati dallo studente, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento dei crediti



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

deve essere adeguatamente motivato e, nel caso di corsi di studio appartenenti alla Classe LM-9, il riconoscimento dei crediti non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati.

2. Alla domanda intesa ad ottenere il passaggio da Corsi di Laurea dell'Università della Calabria o il nulla osta al trasferimento al Corso di Laurea Magistrale in Health Biotechnology da altro Ateneo, deve essere allegata autocertificazione attestante l'anno di immatricolazione, la denominazione di ciascuna delle attività formative per le quali lo studente ha acquisito crediti, la data del superamento dei relativi esami o delle prove di accertamento del profitto, e la votazione eventualmente riportata. Coloro i quali richiedano il trasferimento da altra sede sono tenuti, inoltre, ad allegare i programmi di ciascuna attività formativa.

3. La relativa domanda, indirizzata al Coordinatore del Consiglio, dovrà essere compilata utilizzando (su) apposito modulo scaricabile dal sito web

http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dibest/studenti/modulistica/

e presentata presso gli Uffici didattici del Dipartimento tra il 1° agosto e il 10 settembre. Il Consiglio dovrà esprimersi entro il 30 settembre.

4. Il Consiglio accetterà le domande di passaggio e di trasferimento nel limite dei posti eventualmente disponibili all'anno di iscrizione dello studente. Nel caso di presentazione di un numero di richieste superiore al numero dei posti disponibili, il Consiglio provvederà a redigere una graduatoria di merito. La graduatoria sarà stilata sulla base dei crediti riconosciuti e comprenderà anche gli studenti di cui al successivo art. 9.

5. Relativamente alle richieste di trasferimento da altro Ateneo, lo studente al quale è stato concesso il nulla osta, dovrà presentare o far pervenire alla segreteria studenti del Dipartimento, il foglio di congedo e perfezionare l'iscrizione di norma entro il 15 ottobre.

ARTICOLO 9

Iscrizione ad anni successivi al primo di studenti già in possesso di un titolo di studio universitario

1. Chiunque sia in possesso dei requisiti richiesti ai sensi dell'Articolo 5 del presente Regolamento, può chiedere l'iscrizione ad un anno successivo al primo del Corso di Laurea Magistrale in Health Biotechnology ed il riconoscimento di tutta o di parte dell'attività formativa completata per l'acquisizione del titolo di studio posseduto.

2. Alla domanda deve essere allegata autocertificazione attestante il titolo di studio universitario posseduto, l'anno di immatricolazione e di conseguimento del titolo, la denominazione di ciascuna delle attività formative per le quali lo studente ha acquisito crediti per i quali chiede il riconoscimento, la data del superamento dei relativi esami o delle prove di accertamento del profitto, e la votazione eventualmente riportata. Coloro i quali abbiano conseguito il titolo presso altra Università sono tenuti, inoltre, ad allegare i programmi di ciascuna attività formativa.

3. La relativa domanda, indirizzata al Coordinatore del Consiglio, dovrà essere compilata utilizzando apposito modulo scaricabile dal sito web

http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dibest/studenti/modulistica/

e presentata presso gli Uffici didattici del Dipartimento tra il 1° agosto e il 10 settembre. Il Consiglio dovrà esprimersi entro il 30 settembre.

4. Il Consiglio delibera, nei limiti dei posti disponibili, l'accoglimento della domanda, determina l'anno di corso al quale lo studente viene iscritto, individua gli esami e le attività formative riconoscibili ai fini della prosecuzione degli studi. Compete altresì al Consiglio la valutazione dell'avvenuto accertamento di un'adeguata preparazione iniziale di cui all'Articolo 5 del presente Regolamento.

5. Nel caso di presentazione di un numero di richieste superiore al numero dei posti disponibili, il Consiglio provvederà a redigere una graduatoria di merito. La graduatoria sarà stilata sulla base dei crediti riconosciuti e comprenderà anche gli studenti di cui al precedente art. 8.

ARTICOLO 10

Ammissione a singole attività formative

1. Chiunque sia in possesso di titolo idoneo per l'ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Health



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

- Biotechnology, e abbia interesse ad accedere all'attività didattica dell'Università per motivi di aggiornamento culturale e professionale, può chiedere l'iscrizione ad una o più attività formative specifiche.
2. L'istanza deve essere presentata entro e non oltre una settimana prima dell'inizio dei corsi di insegnamento che si intendono seguire e la sua accettazione è subordinata al parere favorevole da parte del Consiglio di Dipartimento.
 3. Alla conclusione delle attività formative l'iscritto ha diritto a sostenere le relative prove di accertamento del profitto. È, altresì, diritto dell'iscritto avere regolare attestazione delle attività formative svolte e dell'esito dell'accertamento del profitto. I crediti acquisiti mediante il superamento delle prove di accertamento del profitto relativo a singole attività formative possono essere riconosciuti e convalidati nel caso che lo studente si iscriva successivamente a un corso di studio.
 4. L'importo della contribuzione dovuta da coloro che si iscrivono a singole attività formative verrà indicato annualmente nel Decreto Rettorale relativo alle tasse e ai contributi.
 5. L'iscrizione alle singole attività formative è incompatibile con l'iscrizione a un corso di studio.

ARTICOLO 11

Verifiche del profitto

1. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o altre modalità di verifica previste nel presente Regolamento.
2. La verifica del profitto è obbligatoria per tutte le attività formative previste dal Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale in Health Biotechnology. L'accertamento del profitto è individuale.
3. La verifica del profitto per le attività formative diverse dai corsi di insegnamento può non prevedere una votazione, ma, nel caso di esito positivo, una valutazione di "superato" (che determina l'acquisizione da parte dello studente dei relativi crediti).
4. Per i corsi di insegnamento sono previste ogni anno almeno una sessione per le attività di verifica del profitto al termine del periodo didattico in cui l'insegnamento è tenuto e altre due sessioni comprese tra la conclusione di quella relativa all'ultimo periodo dell'anno accademico e l'inizio del primo periodo dell'anno accademico successivo.
5. Per i corsi di insegnamento la prova di accertamento del profitto può essere in forma scritta, in forma orale e in forma scritta e orale. Il superamento dell'accertamento del profitto in una di tali forme può essere requisito per l'ammissione alle restanti parti della prova di accertamento del profitto. È possibile utilizzare modalità di accertamento del profitto a risposta multipla, anche informatizzate, come forma concorrente di accertamento, nonché come forma di ammissione alle restanti parti della prova di accertamento del profitto.
6. Possono essere considerati in sede di esame gli elementi acquisiti nel corso di esercitazioni e seminari svolti durante i corsi di insegnamento, anche se valutati dal solo responsabile degli stessi, purché sia incaricato dal professore titolare del corso.
7. Qualora sia prevista una votazione, l'accertamento del profitto si conclude con un giudizio di approvazione espresso in trentesimi. L'esame è superato se la votazione ottenuta è non inferiore a diciotto trentesimi. La votazione di trenta trentesimi può essere accompagnata, a giudizio unanime della Commissione, dalla lode.
8. L'accertamento del profitto per attività formative diverse dai corsi di insegnamento, quali seminari, esercitazioni e tirocini, può avvenire anche al di fuori dei periodi destinati alle sessioni di esame.
9. Lo studente ha il diritto dopo la loro correzione di prendere visione delle proprie prove scritte e degli eventuali altri elaborati da lui prodotti su cui si basa l'accertamento del profitto. Lo studente ha altresì il diritto di ricevere adeguate spiegazioni sulla valutazione delle prove e degli elaborati.
10. Le modalità per la registrazione degli esami di profitto sono eseguite esclusivamente con strumenti informatici, utilizzando la firma digitale.
11. Le prove di accertamento del profitto sono pubbliche e pubblica è la comunicazione delle votazioni riportate dagli studenti.
12. Non è consentito ripetere un esame di profitto già sostenuto con esito positivo.



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

13. Per sostenere le prove di accertamento del profitto lo studente deve essere iscritto e in regola con il versamento delle tasse e dei contributi richiesti e con le disposizioni relative all'accertamento dell'obbligo di frequenza, ai sensi dell'articolo 21 del presente Regolamento.
14. Il numero annuale degli appelli e la loro distribuzione sono stabiliti dal Dipartimento per un totale di almeno cinque appelli aperti a tutti e di almeno due appelli straordinari per studenti fuori corso (senza restrizione di crediti formativi universitari), il cui calendario è fissato entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno. La distanza tra la data di un appello e l'altro, di un generico corso, deve avere una finestra temporale di almeno due settimane. Le date degli appelli dello stesso periodo (semestre e anno di corso) non possono essere in alcun modo sovrapposte e devono avere una distanza temporale di almeno un giorno. Le finestre temporali sono definite annualmente nel Calendario Accademico.
15. Gli appelli relativi a insegnamenti obbligatori dello stesso anno di corso devono, in ogni caso, essere fissati in modo tale da consentire allo studente di sostenere le prove in giorni distinti ed essere opportunamente distribuiti nell'arco dell'intera sessione.
16. In ciascuna sessione, lo studente in regola con l'iscrizione e le tasse relative può sostenere, senza alcuna limitazione numerica, tutte le prove di accertamento del profitto delle attività formative di cui possiede l'attestazione di frequenza e che si riferiscano comunque a corsi conclusi.
17. È preliminare allo svolgimento delle prove di accertamento del profitto e condizione per la loro validità la verifica da parte della Commissione esaminatrice dell'identità del candidato.
18. Eventuali sessioni aggiuntive per le attività di verifica del profitto devono rispettare comunque il tassativo divieto per gli studenti in corso della sovrapposizione delle attività di verifica del profitto con le lezioni.
19. Le modalità dell'accertamento del profitto relative ad ogni insegnamento e ad ogni altra forma di attività didattica sono riportate nelle schede degli insegnamenti di cui all'Allegato B.
20. Le prove di accertamento del profitto sostenute con esito negativo non comportano l'attribuzione di un voto, salvo che tale voto confluisca in un voto complessivo di insegnamento, che dovrà essere in ogni caso positivo. Gli studenti possono ripetere gli esami non superati relativi agli insegnamenti e alle altre attività didattiche, in tutti gli appelli d'esame a loro dedicati previsti dal calendario degli esami.
21. La valutazione negativa non è inserita nella carriera dello studente, salvo che il medesimo non ne faccia espressa richiesta.
22. La responsabilità della pubblicizzazione dei calendari delle prove per la valutazione del profitto nei tempi e secondo le modalità previste dal presente Regolamento è del Direttore del Dipartimento.

ARTICOLO 12

Commissioni per l'accertamento del profitto

1. Le Commissioni per l'accertamento del profitto relative ai corsi di insegnamento sono nominate dal Coordinatore del Consiglio e sono composte da 3 membri. La Commissione opera, comunque, validamente con la presenza effettiva del Presidente e di almeno un secondo componente.
2. Le Commissioni sono nominate all'inizio dell'anno accademico per la sua intera durata.
3. La Commissione è presieduta dal docente titolare dell'attività formativa. Nel caso di attività formative suddivise in più moduli di cui sono titolari docenti diversi, la valutazione è unitaria per l'intera attività formativa e la Commissione è presieduta dal docente, individuato dal Coordinatore del Consiglio.
4. Nel caso di corsi di insegnamento o di moduli di uno stesso corso di studio - o di più corsi di studio dello stesso Dipartimento - sdoppiati o aventi la medesima denominazione ed offerti nello stesso semestre, ove sia nominata un'unica Commissione, di essa fanno parte tutti i titolari dei corsi stessi. Il presidente della Commissione d'esame viene designato dal Coordinatore del Consiglio.
5. La nomina della Commissione per l'accertamento del profitto al termine di corsi di insegnamento attivati congiuntamente da due o più Corsi di Laurea di uno stesso Dipartimento spetta al Direttore di Dipartimento.
6. Possono far parte della Commissione professori di ruolo, supplenti o a contratto, ricercatori, professori incaricati stabilizzati e assistenti del ruolo a esaurimento di materie afferenti al settore disciplinare o a settore



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

affine. Possono altresì far parte delle commissioni esercitatori titolari di crediti di insegnamento e cultori della materia.

7. Ove necessario, il Presidente della Commissione può richiedere al Coordinatore del Consiglio la nomina di un congruo numero di membri al fine di ripartire il lavoro di accertamento del profitto in più sottocommissioni.

8. Ogni sottocommissione opera validamente se formata da almeno due componenti, di cui almeno un docente di ruolo, supplente o a contratto, ricercatore confermato di materie afferenti al settore scientifico-disciplinare dell'insegnamento, o a settore affine.

9. Il Presidente fornisce alle sottocommissioni direttive di uniformità e vigila sull'osservanza delle stesse, mantenendo la responsabilità di tutti gli esami svolti.

10. Nel caso di documentata indisponibilità del Presidente della Commissione, il Coordinatore del Consiglio provvede alla nomina di un sostituto.

11. Nella determinazione del risultato dell'accertamento del profitto dello studente da parte della Commissione la responsabilità della valutazione finale è collegiale.

12. Le modalità di accertamento del profitto e di determinazione del voto finale qualora essa avvenga sulla base anche dell'esito di eventuali prove intermedie sostenute e/o dei risultati relativi ad eventuali attività di seminario, esercitazioni e lavori di gruppo svolti durante il corso, sono comunicate agli studenti nella prima settimana del corso.

ARTICOLO 13

Orientamento e tutorato

1. Il Consiglio nomina annualmente uno o più referenti all'orientamento, che hanno il compito di intraprendere tutte le strategie idonee per le attività di orientamento (ingresso, itinere ed uscita) del Corso di Laurea Magistrale in Health Biotechnology e partecipare alle attività coordinate a livello di Dipartimento e di Ateneo.

2. Nel Corso di Studio è istituito un servizio di tutorato per gli studenti. Obiettivo del tutorato è orientare ed assistere gli studenti nel corso degli studi, renderli attivamente partecipi del processo formativo, aiutarli a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi e assisterli nelle loro scelte formative.

3. Responsabile delle attività di tutorato è il Coordinatore del Consiglio, che può delegare tale compito ad un suo delegato scelto tra i professori di ruolo ed i ricercatori membri del Consiglio.

4. Tra le attività di tutorato per gli studenti sono comprese:

- a) il supporto di un docente-tutor;
- b) le attività per il tirocinio e l'inserimento nel mondo del lavoro.

5. Per quanto concerne il punto a) l'attività di tutorato ha l'obiettivo di fornire a ciascuno studente un riferimento specifico tra i professori e i ricercatori dell'Ateneo cui rivolgersi per avere consigli e assistenza per la soluzione degli eventuali problemi che dovessero presentarsi nel corso della carriera universitaria. Entro il primo mese dall'immatricolazione o iscrizione ad anni successivi al primo, a ciascuno studente è attribuito un tutor tra i professori di ruolo e i ricercatori afferenti al Corso di Laurea Magistrale in Health Biotechnology. L'attribuzione è realizzata dal Coordinatore del Consiglio garantendo una distribuzione uniforme degli studenti tra i docenti di ruolo e i ricercatori. Gli studenti immatricolati nel corso del primo anno degli studi hanno l'obbligo di incontrare almeno due volte il loro tutor, di norma, nell'orario che questi destina al ricevimento degli studenti.

6. Per le attività di inserimento nel mondo del lavoro di cui al punto b), il Consiglio sostiene iniziative di orientamento al mondo del lavoro e attività di *placement* organizzate dal Dipartimento e dall'Ateneo.

ARTICOLO 14

Attività seminariali

1. Il Consiglio e/o il Consiglio di Dipartimento, quest'ultimo per azioni che coinvolgono più corsi di studio a esso afferenti, può programmare attività seminariali attinenti al percorso formativo, per ogni anno



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

accademico, tenute da Professori e Ricercatori sia nazionali che stranieri, nonché da esperti nel settore delle biotecnologie.

2. La partecipazione è fortemente consigliata e l'attiva partecipazione opportunamente documentata sarà valutata dal Consiglio e/o dal Consiglio di Dipartimento per l'acquisizione di eventuali crediti formativi extracurricolari.

ARTICOLO 15

Tirocini Didattici

1. Il tirocinio consiste in un periodo di inserimento operativo dello studente in una struttura produttiva, progettuale di ricerca, di servizio, professionale o amministrativa interna o esterna all'Ateneo, con il fine di apprendere le modalità di applicazione di argomenti oggetto di insegnamento.

2. Il tirocinio può essere interno all'Ateneo ovvero esterno, svolto cioè presso enti pubblici o privati, aziende, studi professionali, imprese e industrie con cui il DiBEST o l'Università della Calabria abbia stipulato apposita convenzione.

3. I tirocini interni sono di norma effettuati all'interno di laboratori di ricerca del DiBEST. È comunque possibile lo svolgimento del tirocinio presso altre strutture dell'Ateneo, purché adeguate allo svolgimento di attività attinenti ai settori delle biotecnologie.

4. Il tirocinio si svolge sotto la supervisione di un Tutor Accademico, nominato dal Direttore del Dipartimento, e nel caso di tirocinio svolto presso un Soggetto Ospitante esterno, anche da un Tutor esterno designato dal Soggetto stesso. Il Tutor Accademico del tirocinio deve essere un docente diverso dal relatore della tesi e, conseguentemente, il laboratorio dove si svolge l'attività di tirocinio deve essere diverso da quello in cui si svolge l'attività sperimentale di tesi.

5. Per accedere al tirocinio lo studente deve aver già acquisito almeno 30 crediti.

6. Ai fini della definizione del numero complessivo di giorni a disposizione dello studente per lo svolgimento del tirocinio in funzione dei crediti previsti dal suo piano di studio, si stabilisce che 1 CFU equivale a 25 ore di impegno studente.

7. Il tirocinio è assegnato dal Direttore del Dipartimento allo studente che ne fa richiesta. La domanda, firmata dal richiedente, va presentata presso l'Ufficio Didattico del Dipartimento almeno tre settimane prima della data di inizio prevista. La domanda, compilata secondo il modulo presente sul sito del Dipartimento, deve indicare, oltre ai dati anagrafici dello studente, le date di inizio e di fine previste per lo svolgimento del tirocinio. La domanda, firmata dal Direttore del Dipartimento, deve essere sottoscritta, per accettazione, dal Tutor Accademico e dal Soggetto Ospitante (nel caso di Tirocinio Esterno).

8. A conclusione del tirocinio lo studente presenta all'Ufficio Didattico del Dipartimento la relazione delle attività svolte durante il periodo, vidimata dal Tutor Accademico (nel caso di Tirocinio Interno) e dal Tutor Esterno (nel caso di Tirocinio Esterno). A tale relazione, oltre al registro delle presenze, va allegata la valutazione sulle attività, espressa dal docente tutor accademico, nonché la valutazione del tutor esterno nel caso di tirocinio svolto presso un soggetto ospitante esterno.

9. Il Direttore trasmette la documentazione delle attività svolte al Coordinatore del Consiglio che procederà con la registrazione dei crediti.

10. La registrazione dei crediti è subordinata alla verifica delle attività svolte durante il tirocinio attraverso un colloquio con il Coordinatore.

ARTICOLO 16

Mobilità degli studenti e riconoscimento delle attività formative svolte all'estero

1. Gli studenti del Corso di Laurea Magistrale in Health Biotechnology possono svolgere parte dei propri studi all'estero sulla base degli accordi stipulati dall'Ateneo.

2. Il Consiglio designa un docente delegato a curare i rapporti con gli uffici preposti di Ateneo, a raccogliere e valutare le domande degli studenti. Il Consiglio stabilisce le equipollenze delle attività formative svolte



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

all'estero in termini di attività e numero di CFU corrispondenti nell'ambito dell'offerta formativa del Corso di Laurea Magistrale in Health Biotechnology.

3. Lo studente interessato allo svolgimento di attività formative all'estero è tenuto a presentare in tempo utile domanda al Consiglio allegando la documentazione disponibile relativa alle attività formative che intende seguire all'estero (compresi il numero di crediti ed una descrizione del contenuto di ciascuna attività formativa, il numero di ore di lezione e di esercitazioni, e le modalità di accertamento del profitto) e di cui intende richiedere il riconoscimento.

4. Il Consiglio, su proposta del docente delegato, delibera entro 45 giorni dal ricevimento della domanda su quali siano le frequenze, le attività formative, i relativi settori scientifico-disciplinari, ed i crediti riconoscibili come equivalenti e riconducibili ad attività formative previste nel Piano di studio dello studente. Qualora le attività formative da svolgere presso Università estere non siano previste nel piano di studio dello studente, il Consiglio deve inviare agli Uffici didattici del Dipartimento apposita delibera indicante la variazione del piano di studio che deve essere recepita con decorrenza dalla data della stessa delibera, ovvero per l'anno accademico in corso e non per quello successivo.

5. Per gli studenti in mobilità *Erasmus Traineeship*, il Consiglio, in corrispondenza delle attività di tirocinio, può assegnare 5 CFU per ogni mese trascorso presso l'istituzione o l'azienda ospitante e, comunque, non più di 10 CFU per l'intero periodo di mobilità, a seguito di valutazione positiva del periodo stesso. Qualora non fosse possibile la convalida con le attività di tirocinio, i suddetti CFU possono essere ripartiti in parte sulle attività a scelta dello studente, se non già utilizzati, e in parte sui CFU del lavoro di tesi di Laurea. Le modalità del riconoscimento dei CFU e la ripartizione tra le diverse attività formative sarà valutata e deliberata caso per caso dal Consiglio.

6. Al termine del periodo di permanenza all'estero, sulla base della documentazione e della certificazione esibita dallo studente e/o sulla base della documentazione e della certificazione fornita direttamente dall'Università ospitante, il Consiglio emana la delibera relativa al riconoscimento delle frequenze, delle attività formative, con i relativi settori scientifico-disciplinari, dei crediti e dell'esito dell'eventuale accertamento del profitto.

7. Lo studente può presentare al Consiglio istanza di riconoscimento in itinere delle attività formative svolte presso università estere diverse da quelle autorizzate, motivando adeguatamente la ragione della difformità. Su tali istanze il Consiglio esprime parere con urgenza.

8. La delibera del Consiglio ai fini del riconoscimento non è necessaria nel caso in cui, nell'ambito di programmi di scambio, siano state approvate dal Consiglio di Dipartimento tabelle di equivalenza tra attività formative tenute presso le università coinvolte.

9. Copia delle delibere del Consiglio per il riconoscimento delle attività formative degli studenti in mobilità deve essere trasmessa all'Ufficio Speciale Erasmus e, per le mobilità non Erasmus, all'Ufficio Speciale Relazioni Internazionali.

10. L'Università della Calabria favorisce gli scambi di studenti con Università estere secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e offrendo supporto organizzativo e logistico agli scambi. Tali scambi devono avvenire secondo convenzioni preventivamente approvate dall'Università.

11. I docenti del Corso di Studio che esaminano uno studente in mobilità di scambio (*incoming*) utilizzano le procedure previste per gli studenti dell'Università della Calabria di cui all'art. 49 del RDA.

ARTICOLO 17

Prova finale per il conseguimento del titolo e Commissione per la valutazione della prova finale

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento di una prova finale che consiste nella stesura di una tesi nonché nella sua presentazione orale da parte dello studente alla Commissione apposita, seguita da una discussione sulle questioni eventualmente poste dai membri della Commissione. La tesi deve essere elaborata dallo studente in modo originale sotto la guida di un relatore, autonomamente scelto dallo studente, ed eventualmente di un correlatore. La prova finale prevede un periodo di attività di ricerca



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

inerente ad argomenti coerenti con il percorso formativo, da svolgersi presso un laboratorio universitario o di un ente esterno pubblico o privato convenzionato con l'Università. Con questa attività lo studente acquisisce la conoscenza della metodologia sperimentale, degli strumenti analitici e delle tecniche di analisi ed elaborazione dei dati.

2. La tesi è redatta in lingua inglese.

3. Lo studente può presentare domanda di assegnazione della tesi ed iniziare la relativa attività di ricerca purché in possesso di 57 CFU. La durata dell'internato di tesi deve essere almeno di otto mesi.

4. Per sostenere la prova finale prevista per il conseguimento del titolo di studio, lo studente deve aver acquisito tutti i crediti previsti dall'Ordinamento Didattico e dal suo piano di studi tranne quelli relativi alla prova finale stessa, ed essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari.

5. Ai fini del superamento della prova finale è necessario conseguire il punteggio minimo di sessantasei centodecimi. Il punteggio massimo è di centodieci centodecimi con eventuale attribuzione della lode.

6. Criteri di attribuzione del punteggio finale. Il punteggio finale è attribuito come segue:

a) Voto Base. Il voto base è ottenuto dalla media, pesata sul numero dei crediti, delle votazioni associate ai crediti acquisiti, espressa come frazione di centodieci arrotondata al metodo standard.

b) Incremento. In relazione alla qualità del lavoro di tesi e della presentazione del candidato, il relatore può proporre un incremento di massimo punti 6 da sottoporre al giudizio delle Commissioni di laurea.

c) Bonus. A questo punteggio può aggiungersi un bonus che tiene conto dei tempi di conseguimento del titolo e del curriculum del candidato:

- 3 punti per gli studenti che completano gli esami entro la fine del 2° anno (sessione novembre/dicembre);
- 2 punti agli studenti che completano gli esami entro la fine del 1°F.C. (sessione novembre/dicembre);
- 1 punto agli studenti che completano gli esami entro la fine del 2°F.C. (sessione novembre/dicembre).

Il termine per usufruire del bonus è prorogato alle due sessioni di laurea successive per gli studenti che abbiano svolto un periodo di studio o stage (tesi) all'estero di durata pari ad almeno un semestre.

- Ulteriori 2 punti se la media è ≥ 100 , 1 punto se è compresa tra 95 e 99.

d) Lode. La lode può essere attribuita con decisione unanime della Commissione agli studenti che abbiano raggiunto:

- un voto $\geq 113/110$
- un voto ≥ 112 e che abbiano nel curriculum lodi ad esami per almeno 6 CFU complessivi
- un voto $\geq 111/110$ e che abbiano nel curriculum lodi ad esami per almeno 12 CF complessivi

7. La data di conferimento del titolo è quella del completamento della prova finale.

8. Le prove finali per il conferimento di titoli universitari sono pubbliche. Lo studente che intende sostenere la prova finale ne fa domanda agli Uffici didattici del Dipartimento almeno 45 giorni prima.

9. L'elaborato finale, corredato dalla firma di almeno un tutor accademico (relatore), deve essere presentata dal candidato ai competenti uffici amministrativi almeno 15 giorni prima della prova finale.

10. All'atto della presentazione della domanda lo studente indica il relatore, ed eventuale correlatore, che lo assiste nella preparazione della tesi.

11. Il relatore della tesi è membro effettivo della Commissione per la valutazione della prova finale relativa al medesimo candidato e può essere sostituito da un membro supplente solo in caso di assenza giustificata o sopravvenuto impedimento.

12. Una copia della tesi è depositata, a cura dei competenti uffici, presso il Sistema Bibliotecario d'Ateneo. L'accesso alle tesi depositate e la loro consultazione non sono soggetti ad alcuna specifica restrizione aggiuntiva, rispetto a quelle previste per l'accesso e la consultazione del patrimonio librario in genere. Non è ammesso in nessuna forma il prestito delle tesi.

13. Le date delle prove finali sono definite e rese pubbliche dal Consiglio almeno un mese prima dell'inizio delle sessioni, prevedendone almeno una al termine di ciascuna sessione delle prove di accertamento del profitto ed una alla fine dell'anno solare.

14. I calendari delle prove per la valutazione finale sono resi pubblici, anche per via telematica, almeno un mese prima dell'inizio delle sessioni.



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

15. Lo studente che abbia maturato tutti i crediti previsti dal suo piano di studi può conseguire il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università.
16. La Commissione per la valutazione della prova finale è nominata dal Direttore di Dipartimento su proposta del Consiglio. La Commissione è composta da un minimo di cinque membri, dei quali almeno quattro professori e/o ricercatori dell'Ateneo, di cui almeno tre professori di ruolo responsabili di uno o più insegnamenti a essi affidati dal Dipartimento di riferimento del Corso di Laurea Magistrale.
17. Possono far parte della Commissione professori di ruolo, supplenti o a contratto, ricercatori, professori incaricati stabilizzati e assistenti del ruolo a esaurimento, anche se afferenti ad altro dipartimento di Ateneo.
18. Di norma, Presidente di Commissione è il Coordinatore del Consiglio se ne fa parte, o il professore di prima fascia con la maggiore anzianità di ruolo. A lui spetta garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti dal Consiglio. Per motivate ragioni di opportunità, il Coordinatore del Consiglio può proporre al Direttore del Dipartimento la nomina di un professore di ruolo quale Presidente della Commissione.
19. Il Presidente designa tra i componenti della Commissione il segretario incaricato della verbalizzazione.
20. Il verbale è redatto contestualmente alla prova, anche con modalità informatizzate, e immediatamente sottoscritto dal candidato e da tutti i componenti della Commissione.
21. Il Presidente della Commissione è tenuto a trasmettere all'ufficio competente i verbali delle prove effettuate al termine delle prove stesse.

ARTICOLO 18

Modalità organizzative delle attività formative per gli studenti impegnati non a tempo pieno

1. Il Corso di Laurea Magistrale in Health Biotechnology prevede uno specifico percorso formativo per gli studenti impegnati non a tempo pieno, di cui all'**Allegato D (Manifesto degli Studi per gli Studenti non Impegnati a Tempo Pieno)** del presente regolamento. Tale percorso formativo è articolato su un impegno medio annuo dello studente corrispondente all'acquisizione, di norma, di 30 crediti. Lo studente all'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione opera la scelta tra impegno a tempo pieno o impegno non a tempo pieno. Salvo tale specifica opzione, lo studente è considerato come impegnato a tempo pieno.
2. Per il Corso di Laurea Magistrale in Health Biotechnology sarà possibile, accertata la disponibilità di risorse logistiche e finanziarie, offrire specifiche attività formative per gli studenti impegnati non a tempo pieno. Tali attività formative potranno essere svolte anche in orario serale, il sabato e a distanza. Il Consiglio potrà decidere di consentire l'accesso a tali attività formative anche agli studenti impegnati a tempo pieno.
3. Tasse e contributi a carico degli studenti impegnati non a tempo pieno sono indicati nel Manifesto Annuale degli Studi tenendo in debito conto il minore onere per l'Università che deriva dalla ridotta intensità del loro impegno negli studi.
4. L'opzione per l'impegno non a tempo pieno può essere esercitata solo dallo studente in corso e solo per gli anni mancanti per la conclusione del ciclo del percorso formativo. Lo studente non a tempo pieno deve comunque soddisfare l'obbligo di frequenza dei corsi.
5. Lo studente impegnato a tempo pieno negli studi può chiedere di passare al percorso formativo riservato agli studenti impegnati non a tempo pieno, indicando l'anno cui chiede di essere iscritto. Lo studente impegnato non a tempo pieno può chiedere di passare al percorso formativo riservato agli studenti impegnati a tempo pieno, indicando l'anno di corso cui chiede di essere iscritto. In entrambi i casi:
 - la richiesta deve essere inoltrata agli Uffici Didattici del Dipartimento entro il 15 settembre;
 - il Consiglio valuta le istanze pervenute e delibera, in base al piano di studi ed ai crediti acquisiti dallo studente, entro il 30 settembre, l'accoglimento o meno della domanda e l'anno di iscrizione.
 - il passaggio ha luogo all'inizio dell'anno accademico immediatamente successivo.

ARTICOLO 19

Studenti fuori corso



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

1. Viene considerato fuori corso lo studente che, pur avendo seguito il Corso di Laurea Magistrale in Health Biotechnology per l'intera sua durata, non abbia acquisito entro il 31 dicembre immediatamente successivo alla fine dell'ultimo anno di iscrizione tutti i crediti richiesti per il conseguimento del titolo.
2. Gli studenti fuori corso possono essere oggetto di specifiche attività di tutorato, individuali e di gruppo, volte ad aiutarli nel superamento delle difficoltà incontrate. Gli organi competenti dell'Ateneo possono deliberare per tali tipologie di studenti contributi maggiori.

ARTICOLO 20

Rinuncia agli studi e decadenza

1. La rinuncia agli studi si ottiene, previo accertamento dell'inesistenza di carichi pendenti, compilando la relativa domanda su apposito modulo scaricabile dal sito web <http://www.unical.it/portale/ateneo/amministrazione/aree/uocsdfpl/sdfpl/modulistica/>. Lo studente dovrà altresì presentare presso i competenti uffici dell'U.O.C. Servizi Didattici copia della domanda, unitamente al proprio libretto universitario.
2. Si decade automaticamente dalla qualità di studente se non si supera alcun esame o verifica del profitto entro tre anni solari dalla data di prima immatricolazione o iscrizione all'Università, o non si conseguono almeno 60 crediti previsti dall'ordinamento didattico del Corso di Studio entro i cinque anni solari dalla data di prima immatricolazione o iscrizione all'Università. I periodi di sospensione, regolarmente richiesti con l'apposito modulo, non sono valutati ai fini del calcolo della decadenza.
3. Lo studente che abbia rinunciato agli studi o che sia incorso nella decadenza può chiedere l'iscrizione a un anno successivo al primo del Corso di Laurea magistrale in Health Biotechnology e il riconoscimento della precedente carriera. Il Consiglio valuta se riconoscere parzialmente o totalmente la precedente carriera, anche in termini di crediti formativi.
4. Il Consiglio delibera, nei limiti dei posti disponibili, l'accoglimento della domanda, determina l'anno al quale lo studente viene iscritto e il riconoscimento di tutta o in parte della precedente carriera in termini di crediti e attività formative, sulla base della congruenza delle attività didattiche seguite con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea in Health Biotechnology, avendo verificato il possesso dell'adeguata preparazione iniziale rispetto a quanto specificato all'Articolo 5 del presente Regolamento.
5. Il riconoscimento della precedente carriera si ottiene compilando la relativa domanda su apposito modulo scaricabile dal sito web http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dibest/studenti/modulistica/ indirizzata al Coordinatore del Consiglio e presentata agli Uffici didattici del Dipartimento tra il 1° agosto e il 10 settembre. Il Consiglio deve pronunciarsi entro il 30 settembre.
6. Alla domanda di cui al comma precedente deve essere allegata autocertificazione attestante l'anno di immatricolazione, la denominazione di ciascuna delle attività formative per le quali lo studente ha superato la relativa prova, la data del superamento e la votazione eventualmente riportata. Coloro i quali provengano da altra Università sono tenuti, inoltre, ad allegare i programmi di ciascuna attività formativa.
7. Nel caso di presentazione di un numero di richieste superiore al numero dei posti disponibili, il Consiglio provvederà a redigere una graduatoria di merito. La graduatoria sarà stilata sulla base dei crediti riconosciuti e comprenderà anche gli studenti di cui agli artt. 8 e 9.

ARTICOLO 21

Disposizioni sugli obblighi di frequenza

1. La frequenza ai corsi è di norma obbligatoria.
 2. La verifica della frequenza, che non può essere inferiore al 70% delle ore complessive dell'insegnamento, è demandata al singolo docente.
 3. Il docente accerta la frequenza con modalità che debbono essere adeguatamente pubblicizzate dal docente stesso all'inizio del corso.



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

4. Lo studente ha comunque diritto, sempre che ne faccia richiesta all'inizio della lezione, al rilascio da parte del docente di una dichiarazione attestante la sua presenza al corso.
5. Il mancato assolvimento dell'obbligo comporta la ripetizione della frequenza dei corsi.
6. Eventuali casi di esonero possono essere valutati dal Consiglio, in particolare per documentati problemi di salute e per la partecipazione a progetti di mobilità.
7. Le assenze dei rappresentanti degli studenti in seno agli organi collegiali di Ateneo sono scomutate dalla percentuale di assenze consentite. In tal caso gli studenti dovranno darne comunicazione al docente il quale potrà verificare detta partecipazione mediante i competenti uffici.

ARTICOLO 22

Autovalutazione, valutazione periodica, accreditamento

1. Il Corso di Studio, tramite il Gruppo di Gestione AQ, collabora con il Presidio di Qualità di Ateneo per tutte le procedure connesse all'Accreditamento Iniziale e Periodico, alla Valutazione Periodica dell'efficacia e dell'efficienza delle attività formative e al potenziamento delle attività di autovalutazione e di Assicurazione della Qualità della formazione.
2. Il Gruppo di Gestione AQ, nominato dal Consiglio, è costituito da:
 - almeno n.3 docenti del CdS, tra cui il Coordinatore;
 - almeno n.1 componente del PTA;
 - almeno n.1 rappresentante degli studenti.

ARTICOLO 23

Norme finali

1. Per quanto qui non espressamente qui disciplinato si rinvia al Regolamento Didattico di Ateneo e al Regolamento del Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra.



**UNIVERSITÀ DELLA
CALABRIA**

ALLEGATO A

QUADRO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE
Piano di studio per studenti impegnati a tempo pieno

Anno	Sem.	Insegnamento	Attività formativa	Ambito disciplinare	SSD	CFU Tot	di cui CFU lez. front.	di cui CFU Es/lab	CFU sem	CFU anno
1	I	Applied human genetics (Module 1)	Caratterizzante	Discipline biotecnologiche comuni	BIO/18	6	6		27	57
		Methods of physiological investigation	Caratterizzante	Discipline biotecnologiche comuni	BIO/09	6	4	2		
		Molecular models of biological interest	Caratterizzante	Discipline di base applicate alle biotecnologie	CHIM/03	9	8	1		
		Applied human biochemistry (Module 1)	Caratterizzante	Discipline biotecnologiche comuni	BIO/10	6	5	1		
	II	Applied human biochemistry (Module 2)	Caratterizzante	Discipline biotecnologiche comuni	BIO/10	6	5	1	30	
		Applied human molecular physiology	Caratterizzante	Morfologia, funzione e patologia delle cellule e degli organismi complessi	BIO/09	6	6			
		Applied genetic biotechnology	Caratterizzante	Discipline biotecnologiche comuni	BIO/18	6	5	1		
		Applied human genetics (Module 2)	Caratterizzante	Discipline biotecnologiche comuni	BIO/18	6	5	1		
		Informatics for biotechnologies	Caratterizzante	Inglese scientifico e abilità linguistiche, informatiche e relazionali, pedagogia medica, tecnologie avanzate e a distanza di formazione e comunicazione	INF/01	6	4	2		
2	I	Molecular biotechnologies	Affine	Affine	BIO/11	6	5	1	30	63
		Advanced molecular diagnostics	Caratterizzante	Discipline biotecnologiche comuni	BIO/10	6	5	1		
		Applications of biotechnology in Neurotoxicology	Affine	Affine	BIO/06	6	5	1		
		Courses chosen by the student	A scelta	A scelta		12				
	II	Internship	Tirocinio	Tirocinio		6			33	
		Thesis	Prova finale	Prova finale		27				
Totale CFU						120			120	120



**UNIVERSITÀ DELLA
CALABRIA**

**ALLEGATO B
SCHEDE INSEGNAMENTI E PROPEDEUTICITÀ**

Le schede degli insegnamenti e le propedeuticità sono disponibili al seguente link:
<http://www.unical.it/portale/didattica/offerta/catalogo/>

**ALLEGATO C
Piano di studio per gli studenti impegnati non a tempo pieno**

Ann o	Sem	Insegnamento	Attività formativa	Ambito disciplinare	SSD	CF U Tot	di cui CFU lez. front.	di cui CFU Es/la b	CF U sem	CFU anno
1	I	Applied human genetics (Module 1)	Caratterizzante	Discipline biotecnologiche comuni	BIO/18	6	6		12	30
		Applied human biochemistry (Module 1)	Caratterizzante	Discipline biotecnologiche comuni	BIO/10	6	5	1		
	II	Applied human genetics (Module 2)	Caratterizzante	Discipline biotecnologiche comuni	BIO/18	6	5	1	18	
		Applied human biochemistry (Module 2)	Caratterizzante	Discipline biotecnologiche comuni	BIO/10	6	5	1		
		Informatics for biotechnologies	Caratterizzante	Inglese scientifico e abilità linguistiche, informatiche e relazionali, pedagogia medica, tecnologie avanzate e a distanza di formazione e comunicazione	INF/01	6	4	2		
2	I	Molecular models of biological interest	Caratterizzante	Discipline di base applicate alle biotecnologie	CHIM/03	9	8	1	15	27
		Methods of physiological investigation	Caratterizzante	Discipline biotecnologiche comuni	BIO/09	6	4	2		
	II	Applied human molecular physiology	Caratterizzante	Morfologia, funzione e patologia delle cellule e degli organismi complessi	BIO/09	6	6		12	
		Applied genetic biotechnology	Caratterizzante	Discipline biotecnologiche comuni	BIO/18	6	5	1		
3	I	Courses chosen by the student	A scelta	A scelta		12			18	30
		Advanced molecular diagnostics	Caratterizzante	Discipline biotecnologiche comuni	BIO/10	6	5	1		
	II	Molecular biotechnologies	Affine	Affine	BIO/11	6	5	1	12	
		Internship	Tirocinio	Tirocinio		6				
4	I	Applications of biotechnology in neurotoxicology	Affine	Affine	BIO/06	6	5	1	6	33
	II	Thesis	Prova finale	Prova finale		27			27	
Totale CFU						120			120	120